

IN BREVE n. 018-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

LA MANCANZA DEL CONSENSO INFORMATO NON ANNULLA IL CONTRATTO da DoctorNews del 24 aprile 2013 - avv. E. Grassini

Il fatto

Il consenso informato non attiene alla validità del contratto d'opera professionale e, in particolare, alla diagnosi della situazione del paziente ed alla scelta della terapia, ma al trattamento sanitario necessario per l'attuazione della stessa. L'inosservanza dell'obbligo di ottenere il consenso, trova la sua sola sanzione in una responsabilità contrattuale del sanitario anche nel caso in cui, a prescindere da una sua colpa professionale, il trattamento praticato abbia comportato un aggravamento delle condizioni di salute, il cui rischio il paziente non era stato messo in condizione di valutare. La Corte di Cassazione ha enunciato il principio a seguito di una azione giudiziaria intrapresa da un odontoiatra per ottenere il pagamento delle proprie competenze. La paziente ingiunta a sua difesa aveva opposto che la mancanza del consenso informato determinava in ogni caso la nullità del contratto con conseguente infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti.

Esito del giudizio

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla paziente.

COME VALUTARE I RENDIMENTI PREVIDENZIALI da Sole 24 ore - M.Liera

Il benessere futuro di centinaia di milioni lavoratori nei Paesi occidentali è diventato una questione di responsabilità individuale, dopo la ritirata del primo pilastro pensionistico e la conseguente avanzata del secondo. La costruzione di aspettative realistiche sulle prestazioni alle quali questi lavoratori avranno diritto tra 20, 30 o 40 anni, è la chiave di tutto.

Evidenziare un numero preciso è però estremamente fuorviante, visto che su orizzonti così lunghi la variabilità dei risultati attesi è enorme.


CORTE COSTITUZIONALE e CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI

Su http://www.cortecostituzionale.it/documenti/lavori/doc/CC_CL_UP_20130424125537.pdf possibile leggere la prima causa a ruolo (che sarà discussa alla Corte Costituzionale nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013) sul ricorso contro il taglio delle pensioni pubbliche e private superiori ai 90 mila euro lordi l'anno.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Pontificato di Sua Santità Francesco

Data di emissione il 2 maggio 2013



Politecnico di Milano

Data di emissione il 7 maggio 2013



CONGEDI PAPA' SOLO NEL SETTORE PRIVATO

Col messaggio n. 6499 del 18 aprile 2013 l'INPS fornisce le istruzioni operative cui i datori di lavoro devono attenersi per effettuare il conguaglio della indennità di congedo facoltativo e obbligatorio anticipata al lavoratore e per denunciare nel flusso mensile UniEmens le giornate di assenza dal lavoro fruite, a tale titolo, dal padre lavoratore.

Ricordiamo che 2 sono i nuovi congedi istituiti a favore del *padre lavoratore dipendente del solo settore privato* entro i primi cinque mesi di vita del figlio (articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92) per il periodo sperimentale 2013-2015:

1. congedo obbligatorio di 1 giorno per la nascita del figlio (anche se la madre non è lavoratrice) ;
2. congedo facoltativo di 1 oppure 2 giorni, anche continuativi, condizionato alla scelta della madre -lavoratrice- di non usufruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio di maternità.

Ambedue i congedi non sono frazionabili a ore.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 6499 del 18.04.2013 (documento 085)
Allegato al messaggio (documento 086)**

LEGGE 28 giugno 2012 numero 92

Articolo 4

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi, per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari ai 100 per cento della

retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

Precisazione della Funzione Pubblica per il lavoratore del settore del pubblico impiego (Nota numero 8629 del 20 febbraio 2013) :

"...la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto."

LAVORATORI ITALIANI - PIU' TASSE e MENO STIPENDIO

Leggo che all'Italia spettano due primati, purtroppo negativi: secondo dei rapporti Istat riferiti al 2010 i lavoratori italiani hanno le buste paga più magre d'Europa: inferiori quasi del 15% rispetto a quelle tedesche e circa del 13% rispetto a quelle dei lavoratori inglesi e francesi; in compenso l'Italia, tra imposte dirette e indirette, sta ai primi posti per la maggior pressione fiscale!

PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO ANTICORRUZIONE

Entrerà in vigore il 4 maggio 2013 il Decreto Legislativo n. 39/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012, finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

In particolare, norme sulla inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, sull'inconfiribilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, sulla inconfiribilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico, sulle incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche

amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale, sulle incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2013, fornisce le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBLICA Circolare n. 1 del 25.01.2013 (documento 087)

LEGGE 190/2012

Comma 49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire

a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Comma 50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico; c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione; f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE SANITARIE DEL GENITORE NON FISCALMENTE A CARICO

Domanda

In relazione alle spese sostenute per la retta della casa di riposo per anziani, può la figlia detrarre la parte di spesa che non trova capienza Irpef nel reddito della madre, non a carico fiscalmente?

Risponde Gianfranco Mingione

Le spese sanitarie e di assistenza specifica danno diritto alla detrazione del 19% calcolata sull'ammontare complessivo delle stesse, al netto della franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). Beneficiario della detrazione è il contribuente che le ha effettivamente sostenute nell'interesse proprio e/o delle persone fiscalmente a carico. Un genitore, per potere essere considerato a carico, oltre a percepire un reddito personale complessivo non superiore a 2.840,51

euro, deve convivere con il figlio oppure deve percepire dallo stesso assegni familiari non stabiliti giudizialmente.

Nello specifico, per quanto riguarda la detraibilità delle spese sostenute per il ricovero di un soggetto in un istituto di ricovero per anziani, si precisa che non è agevolabile la spesa complessivamente sostenuta: la detrazione non spetta per la retta di ricovero, ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Per quanto riguarda poi la possibilità di detrarre la parte di spesa che non trova capienza nel reddito del familiare non a carico, questa è riconosciuta soltanto in riferimento alle spese sanitarie, nel limite annuo di 6.197,48 euro, sostenute nell'interesse di persone affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (articolo 15, comma 2, del Tuir).

PENSIONE - CONVIENE ANCORA RISCATTARE ?

Non sempre il riscatto della laurea consente di anticipare la pensione.

Un tempo era utile anche per rientrare totalmente nel sistema di calcolo retributivo.

Tuttavia, anche quando non è utile per anticipare il pensionamento, il riscatto può essere interessante ai fini della misura del futuro trattamento economico.

In particolare, i soldi versati per l'ammortamento del riscatto sono totalmente deducibili dall'imponibile fiscale, andando ad incidere sulla aliquota marginale, e comportano un trattamento di pensione superiore con un recupero in pochi anni della spesa sostenuta. E' un'ottima forma di tesaurizzazione a fini previdenziali.

Ricordiamo che in caso di pregresso servizio militare di leva o servizi equipollenti il riscatto, previa domanda dell'interessato, viene riconosciuto senza oneri economici.

IMU - NECESSITA UNA SEMPLIFICAZIONE FISCALE

La telenovela dell'Imu è l'ennesima dimostrazione di quanto il Fisco italiano sia complicato oltre che esoso.

L'Imu non solo è una imposta salata e indigesta, ma anche molto, direi troppo, complessa nelle sue regole, che inoltre ha dato vita a una giungla di aliquote con conteggi macchinosi che costringono il contribuente a rivolgersi a commercialisti o consulenti (che logicamente si fanno pagare!) per evitare di dover pagare pesanti sanzioni. Tutto ciò quando il Comune sarebbe in grado, ma forse non capace, di emettere gli avvisi di pagamento.



730 - PROROGATA LA SCADENZA DI APRILE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 99 del 29 aprile 2013 il decreto ministeriale 26 aprile 2013 col quale si proroga dal 30 aprile al 16 maggio la scadenza della presentazione ai propri sostituti di imposta del mod.730 da parte dei lavoratori e dei pensionati.

Ne deriva anche che il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione dei redditi elaborata dai sostituti di imposta, cui si sono rivolti, slitterà dall'originario 31 maggio al 14 giugno. Invece rimane invariato il termine di scadenza per la presentazione da parte del contribuente al Caf o a un professionista abilitato del mod.730 e la busta contenente il mod.730-1 per la scelta dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

Ricordiamo che dal 2012 Imu ha sostituito l'Irpef e le addizionali in determinate situazioni: gli immobili non locati, compresi quelli in comodato gratuito, e la prima casa (però con una sola pertinenza per categoria) non rientrano tra i redditi imponibili.

Al contrario gli immobili esenti Imu, anche se non locati, sono soggetti a Irpef e addizionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2013
Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d'imposta
in GU n.99 del 29-4-2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, "modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti";

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013, modificato dai successivi provvedimenti 12 febbraio 2013 e 4 marzo 2013, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni, che deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'opportunità di differire i termini di consegna delle dichiarazioni dei redditi modello 730 da parte dei soggetti che richiedono l'assistenza fiscale ai sostituti d'imposta a causa di ritardi verificatisi nella consegna delle certificazioni uniche - CUD/2013 e al fine di assicurare, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti, dei sostituti d'imposta e dell'Amministrazione finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1 - Presentazione ai sostituti d'imposta delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2013

1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro il 16 maggio 2013, al proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale.

2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituto, entro il 14 giugno 2013, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri

Monti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli



AUMENTANO LE RETRIBUZIONI AI MAGISTRATI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
in GU n.99 del 29-4-2013

Visto l'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto Nazionale di Statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro-capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego;

Vista la sentenza 11 ottobre 2012, n. 223, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte riguardante la mancata erogazione degli acconti e del conguaglio per gli anni 2011, 2012 e 2013, previsti dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale di magistratura e gli avvocati e procuratori dello Stato;

Considerato che l'Istituto Nazionale di Statistica, con nota del 18 febbraio 2013, prot. n. SP/145.2013, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della legge n. 448 del 1998», ha comunicato, a seguito della citata sentenza, che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro-capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, dal 2008 al 2011 è risultata pari al 5,41 per cento;

Visto il proprio precedente decreto in data 23 giugno 2009, relativo all'adeguamento degli stipendi e delle indennità del personale in riferimento per il triennio 2006-2008, con il quale trattamento economico del personale stesso è stato aumentato del 10,13 per cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura del 3,04 per cento per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2010 e 1° gennaio 2011;

Rilevavo che il citato adeguamento triennale nella misura del 5,41 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2012 alle misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2009 previo riassorbimento e conguaglio, con la medesima decorrenza, degli acconti corrisposti negli anni 2010 e 2011 nella misura complessiva del 6,08 per cento;

Decreta:

Art. 1

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'articolo 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2009 sorto incrementate del 5,41 per cento con decorrenza 1° gennaio 2012 previo riassorbimento e conguaglio, con la medesima decorrenza, degli acconti corrisposti negli anni 2010 e 2011.

Art. 2

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'articolo 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 come determinate dall'articolo 1 sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, dell'1,62 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2013 e 1° gennaio 2014.

Art. 3

1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate come integrati per effetto

dell'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 marzo 2012

Il provvedimento, uno degli ultimi atti amministrativi del Governo tecnico di Monti, comporta un discreto aumento economico complessivo che lascia grosse perplessità in questo momento, specialmente dopo il recente blocco delle retribuzioni del pubblico impiego. Inoltre il provvedimento potrebbe estendersi a deputati e senatori, forti del fatto che lo stipendio dei parlamentari è agganciato a quello dei magistrati.

Facciamo presente che il primo aumento recupera il 2008-2011 e sarebbe pari al 5,41% con decorrenza dal 1 gennaio 2012, mentre quello che riguarda il 2013 e 2014 è dell' 1,62%. Il provvedimento seguirebbe la pronuncia 223/2012 della Corte Costituzionale interessata della questione dai giudici amministrativi dell'Umbria, con cui era stato dichiarato illegittimo il blocco degli stipendi.

La dinamica degli stipendi					
Le retribuzioni dei magistrati in base alle nuove disposizioni. Valori in €					
Stipendio + ind. integrat. speciale	Retribuz. totale 2011	Aumento retroattivo dal 2012*	Aumento 2013	Aumento 2014	Retribuz. totale 2014
Corte dei conti					
85.814	174.690	4.643	1.465	1.489	182.287
Magistratura amministrativa					
82.239	172.714	4.449	1.404	1.427	179.995
Avvocatura di Stato					
77.511	159.647	4.193	1.324	1.345	166.509
Magistratura militare					
79.344	149.861	4.293	1.355	1.377	156.885
Magistratura ordinaria					
71.413	125.871	3.863	1.219	1.239	132.193
Valori medi					
72.754	131.303	3.936	1.242	1.263	137.744
(*) Al lordo dei conguagli con gli incrementi già erogati					
Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati ministero dell'Economia					

da Sole 24 ore

ERRORE DIAGNOSTICO: IL CAMPO DI SPECIALIZZAZIONE E'

IRRILEVANTE da DoctorNews del 30 aprile 2013 - Avv. E.Grassini

Il fatto

Con sentenza di primo grado un pneumologo è stato condannato per l'omicidio colposo di un paziente, avendo formulato una diagnosi senza acquisire integralmente gli esiti degli esami da lui

stesso prescritti, e già disponibili al momento della visita. Ciò non gli ha consentito di rilevare la grave patologia cardiaca in atto, determinando il successivo decesso conseguente a rottura dell'aorta ascendente in soggetto con aneurisma dissecante dell'aorta di tipo A.

A seguito di processo d'appello, il giudice del secondo grado di giudizio ha assolto il medico per non avere commesso il fatto, ritenendolo esente da colpa in quanto esonerato dalla verifica di patologie a carico dell'apparato cardiocircolatorio, in presenza di altro specialista che aveva già esaminato il paziente.

Profili giuridici

La Corte di Cassazione ha chiarito che tutte le attività poste in essere da diversi medici convergono verso il fine comune della cura del paziente e che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività svolta da un altro professionista. Nel caso di specie emergono profili di imperizia e di negligenza, avendo lo pneumologo formulato una diagnosi - rivelatasi errata - senza attendere e visionare gli esiti degli esami cardiologici, in palese violazione del dovere che grava sul singolo esercente la professione sanitaria, rispetto alla effettuazione della valutazione diagnostica. Infatti, in tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

BORSE DI SPECIALIZZAZIONE

Il concorso per accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria si terrà il prossimo 22 luglio.

Viene confermata la riduzione del 10% del numero di posti. E', peraltro, previsto un meccanismo di recupero dei posti riservati agli extracomunitari e non utilizzati.

Potranno partecipare alla selezione anche i 1.500 neolaureati che verranno abilitati nella sessione del 10 luglio.

In particolare, i contratti da assegnare per la specializzazione passeranno dai 5.000 dello scorso anno a 4.500.

PAGAMENTI IMU 2013

In carenza di pubblicazione da parte del Comune della pubblicazione delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni d'imposta sul sito informatico del ministero delle Finanze entro il 16 maggio il contribuente dovrà pagare la prima rata nella misura 50% di quanto versato per l'anno 2012 (con attenzione all'eventuale sospensione o eliminazione di quanto dovuto per la prima casa). Se poi gli atti non vengono pubblicati entro il 16 maggio, il versamento a dicembre della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere eseguito tenendo conto degli atti pubblicati sul sito ministeriale entro il 16 novembre. In carenza di pubblicazione il contribuente farà riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. FINANZE Circolare n. 1 punto 2 del 29.04.2013
(documento 088)**

PRINCIPALI SCADENZE MAGGIO 2013

mercoledì 15	<ul style="list-style-type: none">- versamento INPS-Gestione separata contributo su redditi di lavoro autonomo e collaborazione professionale -non- a carattere medico
giovedì 16	<ul style="list-style-type: none">- versamento ritenuta IRPEF dipendenti mese di aprile- versamento contributi INPS dipendenti mese di aprile- versamento ritenuta d'acconto da collaborazione professionale- termine ultimo presentazione al proprio sostituto d'imposta del 730 (proroga dal 30 aprile)
giovedì 30	<ul style="list-style-type: none">- termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di Immobili con decorrenza primo del mese e versamento tramite F23 per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro (codice 115 T per prima annualità, codice 112 T per annualità successive alla prima e codice 114 T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza)
venerdì 31	<ul style="list-style-type: none">- annotazione registro IVA scheda carburante mese o trimestre precedente- termine ultimo per la registrazione delle fatture di acquisto delle quali si è venuto in possesso nel mese precedente ovvero entro il termine per la liquidazione periodica- annotazioni periodiche (mensili) IVA- revisione presso la motorizzazione o officine autorizzate veicoli immatricolati nel mese di maggio 2009 o con revisione maggio 2011 (la revisione dei fumi viene effettuata con la revisione)- revisione bombole metano auto immatricolate nel mese di maggio 2009 o con revisione maggio 2009- termine ultimo per la presentazione del 730 ai Caf o ai professionisti abilitati

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

TFR e TFS DAL 1 AGOSTO SOLO ON LINE

Con le circolari numero 70 e 71 il SuperINPS comunica che è stato attivato un servizio per trasmissione per via telematica delle domande di totalizzazione, tfr, tfs e lavori usuranti. Fino al 31 luglio 2013 potranno presentate con le consuete modalità cartacee; dal 1 agosto dovranno essere trasmesse solo per via telematica.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 70 del 30.04.2013 (documento 089)
INPS Circolare n. 71 del 30.04.2013 (documento 090)

INTERESSI DI MORA PIU' CARI

Dal 1 maggio 2013 gli interessi di mora per ritardati pagamenti della Cartella esattoriale (oltre il 60esimo giorno dalla notifica fino al giorno dell'effettivo pagamento) salgono dal 4,5504% al **5,2233%** (provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate del 4 marzo 2013).

L'interesse di mora non si applica sulle sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi.

Ricordiamo che la cartella di pagamento deve essere notificata da Equitalia tramite un messo, un ufficiale della riscossione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno comprensive delle spese inerenti di notifica e l'aggio di riscossione.

La nuova misura fa riferimento alla media dei tassi bancari attivi calcolata dalla Banca d'Italia.

Anche l'INPS si adegua per i ritardati pagamenti contributivi (circolare 68/2013).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 68 del 30.04.2013 (documento 090)

OSPEDALIERI - PENSIONE DI VECCHIAIA: REQUISITI MINIMI DI ETA' e CONTRIBUZIONE (INPS circolare n.16 del 1 febbraio 2013)

	requisito contributivo minimo (*)	età anagrafica	
		nel 2012	dal 2013 al 2015
cessazione entro il 31.12.1992	15 anni	66 anni	66 anni e 3 mesi
cessazione dopo il 31.12.1992	20 anni	66 anni	66 anni e 3 mesi

(*) contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta

RICALCOLO PENSIONE PER CONTRIBUTIONI AGGIUNTIVE

Ai titolari di pensione per una contribuzione versata dopo il pensionamento spetta un supplemento di pensione.

Nella gestione separata INPS il diritto può essere esercitato a domanda e può essere richiesto per la prima volta dopo due anni dalla decorrenza della pensione e successivamente dopo ulteriori cinque anni.

Nell'ENPAM per i Fondi speciali e per la Quota B del Fondo generale l'aggiornamento avviene calcolato automaticamente dagli uffici ogni terzo anno.

OCSE e REDDITOMETRO

A proposito del redditometro italiano Angel Gurria, segretario generale dell'Ocse, alla presentazione del rapporto sull'economia italiana, afferma: "Misure come il redditometro fanno aumentare i costi amministrativi destinati a contrastare l'evasione e fanno pesare un onere ingiusto

sulle persone e le imprese rispettose della legge che si comportano onestamente e pagano le tasse. Bisogna chiedersi se tali costi si giustificano”.

SEMPLIFICAZIONE FISCALE - L'IMU PARALIZZA I CAF

Per le attuali incertezze normative sull'Imu la Consulta dei Caf ha deciso lo stop all'assistenza fiscale dei contribuenti sulle scadenze dell'acconto 2013. Lo stop rischia di travolgere anche l'attività ordinaria della compilazione del 730 sul calcolo delle compensazioni IMU nelle dichiarazioni.

Sono solo alcune delle complicazioni fiscali.

Più che giusto mai l'appello lanciato a Tivoli con la Feder.S.P.eV. per una semplificazione fiscale: vogliamo la comunicazione precompilata con possibilità di contraddittorio in caso di contestazioni e se tutto è regolare con l'avviso di pagamento assolvere il dovere di onesto contribuente: e' dovere del cittadino pagare le tasse, ma è anche un suo diritto non impazzire per pagare le tasse! Questo dovrebbe avvenire in uno Stato civile....ma pare che in Italia ciò non sia possibile per la confusione e complicazione della normativa fiscale...ciò che non riesce l'ufficio competente deve essere fatto dal povero cittadino!